

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, SSD GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024 (G.U. n. 31 - 4a Serie speciale - DEL 16/04/2024)

VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)

Il giorno 21/06/2024, alle ore 10:30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 484/2024 PROT. N. 130120 del 27/05/2024 nelle persone di:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Prof. Lorella Francalanci | Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Firenze; |
| - Prof. Maurizio Mazzucchelli | Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
| - Prof. Giovanni Zanchetta | Ordinario di GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia
presso l'Università di Pisa |

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per l'individuazione del Presidente:

1. *maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo;*
2. *a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore anzianità anagrafica.*

Per l'individuazione del segretario:

1. *minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo;*
2. *a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità anagrafica.*

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all'Ufficio per i provvedimenti di competenza:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Prof. Maurizio Mazzucchelli | Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
PRESIDENTE |
| - Prof. Giovanni Zanchetta | Ordinario di GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia
presso l'Università di Pisa
SEGRETARIO |

La Commissione prende visione del D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024 (G.U. n. 31 - 4a Serie speciale - del 16/04/2024) (**bando**) "procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di cui all'art. 18 comma 1, L. 240/10", del **D.R. Repertorio n. 1345/2022 Prot. n. 278520 del 14/11/2022** "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all'art. 18, all'art. 24 e all'art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010" e fissa come termine della presente procedura di valutazione

comparativa il giorno 27/09/2024 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga).

La Commissione prende inoltre atto della comunicazione da parte dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente, Ricercatore e Atipici, avvenuta in data 29/05/2024, della rinuncia ai termini per le rikusazioni dei componenti della commissione, presentata dai candidati alla presente procedura.

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1).

La valutazione è volta all'individuazione di una rosa composta da non più di tre idonei tra i candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri di cui all'**Allegato 2**.

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, l'ufficio competente darà accesso alla commissione all'elenco dei candidati e alle domande presentate dai candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 17 luglio 2024 alle ore 17:00 in modalità telematica, successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.

La riunione termina alle ore 11:30.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Li, 21/06/2024

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Mazzucchelli

I COMPONENTI

Prof. Lorella Francalanci

Prof. Giovanni Zanchetta (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, SSD GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024 (G.U. n. 31 - 4a Serie speciale - DEL 16/04/2024)

Criteria per la valutazione dei candidati

Nella valutazione delle **pubblicazioni scientifiche**, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal fine va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

Nella valutazione dei **titoli**, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

- a) impatto della produzione scientifica complessiva: **nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche di** indicatori di prestigio e impatto;
- b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi;
- c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali;
- g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti.

Criteria di valutazione - Prova didattica

Nella valutazione della prova didattica, che sarà relativa ad un'area tematica ricompresa nella declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare oggetto della presente procedura (GEO/08) la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) Organizzazione degli argomenti in funzione della tipologia degli studenti (laurea triennale o laurea magistrale) ai quali è indirizzata la lezione;
- b) chiarezza espositiva e capacità di coinvolgimento degli studenti da parte dell'oratore;
- c) rigore metodologico
- d) ove possibile, conoscenza delle più aggiornate tecniche e metodologie di studio del settore
- e) capacità di sintesi.

La commissione stabilisce che la prova didattica consisterà nella presentazione di una lezione di 30 minuti con uso di slides, su un tema attinente al Settore Concorsuale 04/A1, Settore Scientifico-Disciplinare GEO/08, individuato dalla candidata o dal candidato in piena autonomia.

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - (D.R. n. 267/2024 - Prot. n. 0095470- del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto MAURIZIO MAZZUCHELLI Prof. di Prima Fascia del SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nato a Bondeno (FE) il 12/07/1957 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 484/2024, PROT. N. 130120, del 27/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

- ✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

In fede, 21/06/2024

Prof. Maurizio Mazzucchelli presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(FIRMA)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi

del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - (D.R. n. 267/2024 - Prot. n. 0095470- del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta LORELLA FRANCALANCI, Prof.ssa di I fascia presso l'Università degli Studi di Firenze, nata a Figline Valdarno (Fi) il 30/06/1959, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 484/2024, PROT. N. 130120, del 27/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
21/06/2024

prof.ssa Lorella Francalanci, presso l'Università degli Studi di Firenze

(FIRMA)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51

e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - (D.R. n. 267/2024 - Prot. n. 0095470- del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. GIOVANNI ZANCHETTA presso l'Università di Pisa nato a Lucca il 28-08-1965 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 484/2024, PROT. N. 130120, del 27/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

x Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

x Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
21-06-2024

Prof. Giovanni Zanchetta presso l'Università di Pisa

(FIRMA)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51

e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, SSD GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024 (G.U. n. 31 - 4a Serie speciale - DEL 16/04/2024)

VERBALE N. 2

Il giorno 17 luglio 2024, alle ore 17:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 484/2024 PROT. N. 130120 del 27/05/2024 nelle persone di:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Prof. Lorella Francalanci | Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Firenze; |
| - Prof. Maurizio Mazzucchelli | Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
| - Prof. Giovanni Zanchetta | Ordinario di GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia
presso l'Università di Pisa |

La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente ufficio dell'Amministrazione.

Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale).

La commissione, ottenuto l'accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente sulla piattaforma PICA e procede all'esame delle domande presentate dai concorrenti e all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.

Il candidato LUGLI Federico sarà convocato per l'espletamento della prova didattica il giorno 25 luglio 2024 alle ore 9:00 in modalità telematica al seguente link: meet.google.com/kcf-ofbu-bap

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:40.

Li, 17/07/2024

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Mazzucchelli

I COMPONENTI

Prof. Lorella Francalanci

Prof. Giovanni Zanchetta (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - (D.R. n. 267/2024 - Prot. n. 0095470- del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Lorella Francalanci Prof.ssa di prima fascia presso l'Università degli Studi di Firenze, nata a Figline Valdarno (Fi) il 30/06/1959 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 484/2024, PROT. N. 130120, del 27/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- ✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- ✓ Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
17/07/2024

Prof.ssa Lorella Francalanci presso l'Università degli Studi di Firenze

(FIRMA)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La

citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - (D.R. n. 267/2024 - Prot. n. 0095470- del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto MAURIZIO MAZZUCHELLI Prof. di Prima Fascia del SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia - presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nato a Bondeno (FE) il 12/07/1957 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 484/2024, PROT. N. 130120, del 27/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- ✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- ✓ Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
17/07/2024

prof. Mazzucchelli Maurizio presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - (D.R. n. 267/2024 - Prot. n. 0095470- del 27/03/2024)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Giovanni Zanchetta Professore presso l'Università di Pisa nato a Lucca il 28/08/1965 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 484/2024, PROT. N. 130120, del 27/05/2024, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- ✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- ✓ Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- ✓ Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
17/07/2024

Prof. Giovanni Zanchetta presso l'Università di Pisa

(FIRMA)

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, SSD GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024 (G.U. n. 31 - 4a Serie speciale - DEL 16/04/2024)

VERBALE N. 3

Il giorno 25 luglio 2024, alle ore 09:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 484/2024 PROT. N. 130120 del 27/05/2024 nelle persone di:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Prof.ssa Lorella Francalanci | Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Firenze; |
| - Prof. Maurizio Mazzucchelli | Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
| - Prof. Giovanni Zanchetta | Ordinario di GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia
presso l'Università di Pisa |

In apertura di seduta la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati che devono sostenere la prova didattica.

Alle ore 09:05 vengono quindi introdotti nell'aula virtuale i candidati convocati per sostenere la prova didattica.

Risulta presente il candidato riportato nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1 alla 3^a seduta, composto da n. 1 pagina)

Accertata l'identità del candidato, la Commissione inizia ad esaminare il sotto elencato candidato che espleta la prova didattica:

LUGLI Federico

Al termine della prova, la Commissione, esprime i seguenti giudizi individuali e collegiale sulla prova didattica:

Giudizio della prof.ssa Lorella FRANCALANCI

Il candidato ha svolto una lezione sul frazionamento degli isotopi stabili per studenti della Laurea Magistrale. Ha organizzato il materiale della lezione tenendo conto del livello di preparazione degli studenti. Ha inoltre esposto gli argomenti in modo chiaro, sintetico e con rigore metodologico, dimostrando la conoscenza delle più aggiornate metodologie sull'argomento trattato. Pertanto il giudizio sulla prova risulta più che buono.

Giudizio del prof. Maurizio MAZZUCHELLI:

Il candidato ha svolto una lezione sugli isotopi stabili non tradizionali rivolta a studenti di un corso di laurea magistrale nella classe di scienze e tecnologie geologiche. Ha ricordato sommariamente le conoscenze preliminari impartite negli insegnamenti svolti in precedenza, coinvolgendo così gli studenti nello sforzo di focalizzazione dei concetti già acquisiti. La lezione è stata svolta con ottima chiarezza espositiva e rigore

metodologico, mostrando anche conoscenze molto aggiornate sulle tecniche e metodologie di studio della geochimica isotopica in questo settore. L'argomento è stato affrontato con buona capacità di sintesi. Per i motivi sopra riportati il giudizio sulla prova didattica è molto buono.

Giudizio della prof. Giovanni ZANCHETTA:

Il candidato ha organizzato una lezione per un corso magistrale con tematiche di geochimica isotopica avanzata, con riferimento specifico ad isotopi "non convenzionali". L'organizzazione complessiva è buona, con richiami introduttivi ai concetti generali, il tutto sviluppato con rigore ma con un linguaggio accessibile e brillante, che facilita il coinvolgimento dello studente. Le tematiche trattate sono particolarmente aggiornate, anche relativamente alle tecniche analitiche. Il giudizio complessivo è quindi positivo.

Giudizio collegiale:

Il candidato ha svolto una lezione sugli isotopi stabili non tradizionali rivolta a studenti di un corso di laurea magistrale nella classe di scienze e tecnologie geologiche. Ha organizzato il materiale della lezione tenendo conto del livello di preparazione degli studenti. L'organizzazione complessiva è buona, con richiami introduttivi ai concetti generali, il tutto sviluppato con rigore ma con un linguaggio accessibile e brillante, che facilita il coinvolgimento dello studente. La lezione è stata svolta con ottima chiarezza espositiva e rigore metodologico, mostrando anche conoscenze molto aggiornate sulle tecniche e metodologie di studio della geochimica isotopica in questo settore. L'argomento è stato affrontato con buona capacità di sintesi. Il giudizio complessivo della Commissione è pertanto più che buono.

Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare:

Giudizio della prof.ssa Lorella FRANCALANCI sul candidato Federico LUGLI:

Il candidato, nonostante la sua giovane età (anche età accademica: 8 anni), presenta un'ottima produzione scientifica continuativa e con parametri bibliometrici di riguardo (su Scopus H-Index: 18, citazioni: 1042, n° pubblicazioni: 78), denotando originalità, rigore metodologico e carattere innovativo delle ricerche trattate.

La sua attività scientifica è focalizzata su applicazioni geochimiche ad una vasta gamma di discipline fra cui la geologia, ecologia, sedimentologia, archeologia, paleoantropologia e paleontologia. In tali temi il candidato ha avuto modo di partecipare a diversi progetti di ricerca, alcuni dei quali ne è coordinatore. Fra quest'ultimi, è risultato vincitore di un progetto Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, Horizon Europe dal titolo "Assessing the impact of climate fluctuations on hibernation phenology using novel dental biomarkers", che sta attualmente svolgendo.

Il candidato presenta un consolidato profilo internazionale, come testimoniato dai soggiorni presso istituzioni straniere, e dal suo frequente coinvolgimento in qualità di oratore presso congressi internazionali.

Il candidato è risultato vincitore di alcuni premi nazionali ed internazionali e partecipa a comitati editoriali di riviste, oltre ad aver svolto attività di revisione di progetti e pubblicazioni scientifiche.

Il candidato è stato tutor, relatore e correlatore di diverse tesi Triennali, Magistrali e di Dottorato ed è stato coinvolto in attività didattica integrativa e di supporto in corsi pertinenti al SSD GEO/08.

Le quindici pubblicazioni allegate ai fini della valutazione evidenziano un ottimo apporto individuale del candidato, sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, sono originali e di ottimo livello editoriale. Nel complesso il giudizio sui titoli e le pubblicazioni del Dott. Lugli è ottimo.

Giudizio del prof. Maurizio MAZZUCHELLI sul candidato Federico LUGLI:

Federico Lugli ha ottenuto nel 2018 il titolo di Dottore di Ricerca cum laude, in Models and Methods for Material and Environmental Sciences (SSD: GEO/08) presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con una tesi dal titolo: "Strontium isotopes as tracers of animal and human mobility in the past" (tutor: Anna Cipriani) e svolgendo parte dell'attività di ricerca come visiting scientist per 3 mesi negli anni 2016 e 2017 presso il Paleoclimate Research Group e l'Inorganic Gas Isotope Geochemistry Group del Max Planck Institute für Chemie, Mainz, Germania.

Ad oggi il Dr. Lugli risulta in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di Seconda Fascia per i seguenti settori concorsuali: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse e applicazioni (Maggio 2021 - Settore Concorsuale oggetto della presente procedura), 05/B1 - Zoologia e antropologia (Febbraio 2022), 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia (Settembre 2022).

Gli interessi di ricerca del dott. Lugli, sviluppati sin dal corso di dottorato, riguardano applicazioni (bio)geochimiche in geologia, ecologia, sedimentologia, archeologia, paleoantropologia e paleontologia anche sviluppando tecniche analitiche innovative su svariate matrici biologiche e geologiche. Più recentemente si è dedicato all'applicazione della (paleo)proteomica alla bio-, paleo-antropologia sfruttando anche tecniche spettroscopiche e immunochimiche all'avanguardia. I suoi attuali interessi di ricerca includono: (paleo)ecologia isotopica; distribuzione di isotopi ed elementi in archivi biogeologici incrementali; sviluppo e caratterizzazione di nuovi materiali di riferimento per analisi geochimiche; preservazione della materia organica in deep-time; isoscapes; tecniche statistiche applicate a dati geochimici.

Per quanto riguarda l'impatto della produzione scientifica complessiva nei 7 anni di attività accademica il Dr. Lugli ha pubblicato 70 articoli presenti nel database Scopus. Tutta l'attività scientifica è coerente con il Settore Concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed ApplicazioniI, ed in particolare con il Settore Scientifico Disciplinare GEO/08 - Geochimica e Vulcanologia. I parametri bibliometrici ad oggi sono: H-index 18, 1042 citazioni e FWCI 1,84 (Scival 2017-2022). Da un punto di vista quantitativo, la produzione scientifica appare particolarmente continua, intensa e di ottimo livello. I lavori appaiono infatti per il 90% nel top 25% delle riviste per CiteScore e per il 63% nel top 25% degli articoli più citati (Scival 2017-2022). Tutte le pubblicazioni denotano il contributo del candidato in quanto risulta primo autore in 14 dei 78 lavori complessivi e nei 15 selezionati per questo concorso è primo autore in 7 e in altri 5 è *corresponding author*. Le 15 pubblicazioni selezionate sono secondo SJR (Scimago Journal & Country Rank) 12 in riviste collocate in Q1, 1 in Q2, mentre 2 pubblicate nel 2024 non sono ancora indicizzate (da notare: le 2 riviste nel 2023 sono in Q1).

Per quanto riguarda la capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi il Dr. Lugli, nella sua carriera accademica, seppur limitata da ragioni anagrafiche, esprime ottime potenzialità in quanto negli ultimi 3 anni è risultato vincitore come proponente di un progetto Marie Skłodowska-Curie, Horizon Europe e come co-proponente di un progetto finanziato dalla Leakey Foundation, prestigioso ente statunitense di finanziamento di ricerche su origine, evoluzione, comportamenti e sopravvivenza dell'Uomo.

Per quanto riguarda la partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari il Dr. Lugli mostra un notevole coinvolgimento in quanto ha partecipato o sta partecipando a 4 progetti MUR-PRIN, 2 progetti MUR PRIN PNRR, 1 progetto MUR FARE, 2 progetti H2020 ERC Consolidator, 2 Progetti Marie Skłodowska-Curie IF, 1 Progetto Horizon Europe ERC Starting, 1 European Union NextGeneration - PNRR, 1 progetto Horizon Europe ERC SYNERGY.

Per quanto riguarda la partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati l'attività risulta intensa in quanto il Dr. Lugli è Editor di PlosONE (da Agosto 2023 ad oggi) e revisore per 15 prestigiose riviste a diffusione internazionale.

Per quanto riguarda l'organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero il Dr. Lugli ha avuto un'intensa attività in quanto ha tenuto dal 2018 8 seminari o comunicazioni su invito in istituzioni italiane e straniere, oltre ad aver presentato 62 lavori a congressi nazionali e internazionali.

Per quanto riguarda l'attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali, il Dr. Lugli è stato Senior ERC Post-doc (2018-2020) e Senior postdoc (2020-2023) presso il Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, Campus di Ravenna (Progetto di ricerca ERC: "Provenance and human adaptation in Archaeological Sciences: isotope geochemistry of animal and human remains from Italian Middle-Upper Palaeolithic transition contexts" e progetto MIUR-FARE: SAPIENS - "Using paleoproteomics to identify human remains in Italian archaeological sites with Middle-to-Upper Paleolithic deposits"). Nel periodo settembre-ottobre 2020 è stato Invited Guest scientist presso l'Institute of Geosciences, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germania (progetto ERC Consolidator "Vertebrate Herbivory" n. 681450). Dal 01/08/2023 ad oggi è titolare di un Marie Skłodowska-Curie Research Fellow

presso l'Institut für Geowissenschaften, Goethe University Frankfurt, Germania (Progetto di ricerca: AROUSE - Assessing the impact of climate fluctuations on hibernation phenology using novel dental biomarkers , n. 101104566) e dal febbraio 2024 ad oggi è Invited Guest scientist presso il Department of Archaeogenetics del Max Planck Institute für evolutionäre Anthropologie (Leipzig, Germania). In ambito didattico è stato Co-supervisore di 5 tesi magistrali, 11 tesi triennali e 3 tesi di dottorato (argomenti principali: geochimica, chimica analitica, paleontologia e bioarcheologia), oltre ad aver svolto attività seminariale e di supporto alla didattica nell'ambito di insegnamenti impartiti in corsi di laurea e laurea magistrale nelle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Padova.

Per quanto riguarda la partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione il Dr. Lugli si distingue per essere stato affiliato, o esserlo attualmente, all'Institute of Geosciences, Johannes Gutenberg-Universität (Mainz, Germania), all'Institut für Geowissenschaften, Goethe University (Frankfurt, Germania), al Department of Archaeogenetics del Max Planck Institute für evolutionäre Anthropologie (Leipzig, Germania).

Per quanto riguarda il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica il Dr. Lugli ha conseguito il Premio per il miglior poster al Congresso dell'Associazione Antropologica Italiana di Padova del 2019, il Premio nazionale giovane ricercatore della Società Chimica Italiana, Divisione di Spettrometria di Massa per l'articolo: "Strontium and stable isotope evidence of human mobility strategies across the Last Glacial Maximum in southern Italy" pubblicato su Nature Ecology and Evolution nel 2017, il Travel grant della European Association of Geochemistry per il corso internazionale "Application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) to Earth Sciences", tenutosi presso l'Università di Perugia nel 2017.

Per quanto sopra esposto, si ritiene il profilo scientifico complessivo del candidato Federico Lugli: ECCELLENTE.

Giudizio della prof. Giovanni ZANCHETTA sul candidato Federico LUGLI:

Il candidato si è occupato di applicazione geochimiche e geochimico isotopiche allo studio di processi geologici, ecologici ad archeologici anche con importanti ricerche nel campo della paleoantropologia, sviluppando notevoli capacità tecnico-analitiche ed interpretative. Queste capacità sono state sviluppate grazie a proficue collaborazioni internazionali, anche all'interno di progetti finanziati, spesso caratterizzati da una forte multidisciplinarietà.

Significativa, considerata l'età accademica, risulta la produttività scientifica, sia numericamente che per l'impatto delle riviste, con un H-index (banca dati Scopus) di 18 (totale articoli censiti 78, con oltre 1000 citazioni, sempre banca dati Scopus). In diversi di questi contributi l'autore risulta essere primo nome, e nei contributi dove non compare come prima autore, il suo contributo appare facilmente individuabile e risulta, molto spesso, significativo.

L'esperienza didattica è prevalentemente collegata al tutoraggio di tesi di laurea magistrali o triennali e Tesi di dottorato, o ad attività seminariale a livelli diversi e di supporto alla didattica.

Tra gli altri titoli spicca anche un premio nazionale come giovane ricercatore della Società Chimica Italiana. Nel complesso, il candidato risulta scientificamente maturo per la posizione del concorso, con competenze ed una formazione generale particolarmente adatte per sviluppare tematiche didattiche e di ricerca fortemente multidisciplinari. Inoltre, appare anche maturo sul piano dello sviluppo delle tecniche analitiche che completano il giudizio particolarmente positivo sul candidato.

Giudizio collegiale sul candidato Federico LUGLI:

Il candidato si è occupato di applicazione geochimiche e geochimico isotopiche allo studio di processi geologici, ecologici ad archeologici anche con importanti ricerche nel campo della paleoantropologia, sviluppando notevoli capacità tecnico-analitiche ed interpretative. Queste capacità sono state sviluppate grazie a proficue collaborazioni internazionali, anche all'interno di progetti finanziati, spesso caratterizzati da una forte multidisciplinarietà.

Il candidato, nonostante la sua giovane età (anche età accademica: 8 anni), presenta un'ottima produzione scientifica continuativa e con parametri bibliometrici di riguardo (su Scopus H-Index: 18, citazioni: 1042, n° pubblicazioni: 78), denotando originalità, rigore metodologico e carattere innovativo delle ricerche trattate. Da un punto di vista quantitativo, la produzione scientifica appare particolarmente continua, intensa e di ottimo

livello. I lavori appaiono infatti per il 90% nel top 25% delle riviste per CiteScore e per il 63% nel top 25% degli articoli più citati (Scival 2017-2022). Tutte le pubblicazioni denotano il contributo del candidato in quanto risulta primo autore in 14 dei 78 lavori complessivi e nei 15 selezionati per questo concorso è primo autore in 7 e in altri 5 è corresponding author. Le 15 pubblicazioni selezionate sono secondo SJR (Scimago Journal & Country Rank) 12 in riviste collocate in Q1, 1 in Q2, mentre 2 pubblicate nel 2024 non sono ancora indicizzate (da notare: le 2 riviste nel 2023 sono in Q1).

L'esperienza didattica è prevalentemente collegata al tutoraggio di tesi di laurea magistrali o triennali e Tesi di dottorato, o ad attività seminariale a livelli diversi e di supporto alla didattica in corsi pertinenti al SSD GEO/08.

Tra gli altri titoli spicca anche un premio nazionale come giovane ricercatore della Società Chimica Italiana. Nel complesso, il candidato risulta scientificamente maturo per la posizione del concorso, con competenze ed una formazione generale particolarmente adatte per sviluppare tematiche didattiche e di ricerca fortemente multidisciplinari. Inoltre, appare anche maturo sul piano dello sviluppo delle tecniche analitiche che completano il giudizio eccellente sul candidato.

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al *curriculum* complessivo dei candidati, ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, nonché alla prova didattica la Commissione, all'unanimità, individua una rosa composta da non più di tre idonei:

- dott. LUGLI Federico

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11:05.

Li, 25/07/2024

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Mazzucchelli

I COMPONENTI

Prof. Lorella Francalanci

Prof. Giovanni Zanchetta (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Allegato 1 al verbale 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA per il Settore Scientifico disciplinare: GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI - (D.R. n. 267/2024 - Prot. n. 0095470- del 27/03/2024)

ELENCO CANDIDATI PRESENTI ALLA PROVA DIDATTICA

1 - LUGLI Federico

Modena, 25/07/2024

**AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
SEDE**

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, SSD GEO/08 - GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA - INDETTA CON D.R. n. 267/2024 PROT. N. 0095470 del 27/03/2024 (G.U. n. 31 - 4a Serie speciale - DEL 16/04/2024)

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

La Commissione, nominata con D.R. n. 484/2024 PROT. N. 130120 del 27/05/2024 nelle persone di:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <i>- Prof. Maurizio Mazzucchelli</i> | <i>Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
PRESIDENTE</i> |
| <i>- Prof.ssa Lorella Francalanci</i> | <i>Ordinario di GEO/07 - Petrologia e Petrografia
presso l'Università degli Studi di Firenze;
COMPONENTE</i> |
| <i>- Prof. Giovanni Zanchetta</i> | <i>Ordinario di GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia
presso l'Università di Pisa
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE</i> |

constatato

che ha fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidato;

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,

esaminati

i titoli del candidato;

esaminate

le pubblicazioni scientifiche del candidato;

visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da verbali);

DICHIARA

idoneo a ricoprire il posto di seconda fascia mediante chiamata:

- il dott. LUGLI Federico

Modena, 25/07/2024

IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Mazzucchelli

I COMPONENTI

Prof. Lorella Francalanci

Prof. Giovanni Zanchetta (con funzioni anche di segretario verbalizzante)